



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 184/2026**

sul giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 69553 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15 maggio 2024, proposto da

S. M., nata a OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a OMISSIS n. q. di coniuge/erede, del *de cuius* L. M. C. nato a OMISSIS C.F. OMISSIS deceduto il OMISSIS elettivamente domiciliata in Palermo via Volturmo n. 42, presso lo studio degli Avv.ti Renato Re, C.F. REXRNT70H16C668D, Fax 091.326583, Pec:

[renato.re@avvsciacca.legalmail.it](mailto:renato.re@avvsciacca.legalmail.it), e Avv. Salvatore Como, C.F. CMOSVT55C09F184L, Fax 091.326583, Pec: [avv.como@pec.it](mailto:avv.como@pec.it) dai quali è rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce all'originale del ricorso, che dichiarano volere ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento al numero di fax 091.326583 ed alle Pec [renato.re@avvsciacca.legalmail.it](mailto:renato.re@avvsciacca.legalmail.it); [avv.como@pec.it](mailto:avv.como@pec.it);

**-parte ricorrente-**

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA** - nella persona del Ministro *pro-tempore* e nella persona del Capo della Polizia *pro-tempore*, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in via Mariano Stabile n.184 - Pec [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

**-parte resistente non costituita-**

**INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec [avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it); fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: [avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec. [avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5

**-parte resistente-****PER**

*il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha tratto a morte il proprio coniuge - sig. L. M. C. (arresto cardiocircolatorio) e il conseguenziale diritto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria*

*(p.p.o) di reversibilità.*

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, alla pubblica udienza del 9 luglio 2026, per parte ricorrente, gli avv.ti Re e Como, e per l'INPS, l'avv. Velardi come da relativo verbale; assente il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

### F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente - vedova del Sig. L. M. C. già Ispettore Capo della Polizia di Stato - ripercorsa le tappe della carriera del proprio coniuge e soffermatasi sulle difficili condizioni in cui lo stesso aveva prestato servizio, ha prospettato che:

- l'Ispettore L. M. è deceduto nel 2013, a soli 57 anni di età per arresto cardiocircolatorio" mentre era impegnato, nella palestra della propria Caserma di assegnazione, a tenere il proprio fisico pronto al servizio da svolgere come caposcorta;
- a seguito del decesso dell'Ispettore L. M. l'Amministrazione, pur ricorrendone i presupposti, non avrebbe avviato d'ufficio - ex art. 3 del DPR 29.10.2001 n. 461 - il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, ragione per la quale l'odierna ricorrente nel 2013 avrebbe presentato - reiterandola in data 16.10.2018 - l'istanza di riconoscimento di causa di servizio con contestuale classificazione della patologia che causò la morte per l'ottenimento dell'equo indennizzo e la concessione della pensione privilegiata di reversibilità;

- l'istanza della ricorrente è andata all'esame della Commissione Medica Ospedaliera 1^ del DMML di Messina in data 23.11.2018 che con verbale BL/B n. 4071 classificava la causa del decesso (*arresto cardiocircolatorio – exitus*) ascrivibile, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, alla tabella "A" 1^ Ctg.;
- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) – ricevuta la documentazione amministrativa e medica dal Ministero con parere n. OMISSIS posizione n. 117618 reso nell'adunanza n. 1936 ha ritenuto che l'infermità del sig. L. M.C. per "*arresto cardiocircolatorio exitus non può riconoscersi dipendente da fatti in servizio*";
- l'I.N.P.S. con la nota dell'11 settembre 2019 oggi avversata, sulla base del predetto parere, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della causa di servizio presentata dalla vedova Sig.ra S.M.

Richiamato il contenuto di due relazioni medico-legali a firma del dott. Castagna e del dott. Di Pasquale, peraltro già allegate alla istanza presentata in via amministrativa, parte ricorrente lamenta come l'Amministrazione si sia appiattita sul contraddittorio parere del Comitato di verifica ed in violazione dell'art. 14 del DPR n. 461/2001 non abbia nemmeno adottato il provvedimento finale limitandosi a trasmettere la documentazione medico legale all'INPS che ha poi rigettato l'istanza prodotta dalla ricorrente in data 26.11.2013.

Il CVCS, inoltre, nell'esprimere il suddetto parere non avrebbe assolutamente tenuto conto dell'efficienza causale prodotta dalle

precipue caratteristiche morbigene del servizio di Polizia (che espone il personale, certamente *“in re ipsa”*, a straordinarie circostanze causali/concausali di malattia, connesse con l’espletamento del servizio d’Istituto).

A sostegno del ricorso e della sussistenza del nesso causale tra il decesso ed i servizi di polizia dallo stesso svolti, parte ricorrente ha ritenuto opportuno avvalersi anche della consulenza medico legale redatta dal Dr. Vincenzo Mangione, il quale ha sostanzialmente fatto proprie le considerazioni dei citati dott.ri Filippo Castagna e Pietro di Pasquale e, tra l’altro, ha contestato la presenza di alcune condizioni date, invece, per presupposte dal CVCS ossia il pregresso tabagismo e la dislipidemia.

Affermata, pertanto, la sussistenza della giurisdizione contabile e richiamati dei precedenti ritenuti di rilievo, parte ricorrente ha, quindi, instaurato il presente giudizio chiedendo:

*“1. Accertare e riconoscere al Sig. L. M. C. la “LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO” per i motivi – arresto cardiocircolatorio - che lo condussero alla morte, con conseguenziale riconoscimento alla ricorrente Sig.ra S.M. quale vedova/erede del L. M. il diritto alla reversibilità della pensione privilegiata ordinaria;*

*2. Accertata e riconosciuta la dipendenza di causa di servizio in favore del L. M. pronunciare l’illegittimità del provvedimento INPS Direzione Provinciale Palermo – via Laurana, 59 Palermo – data protocollo 29.10.2020 Protocollo n° INPS 5500.29/10/2020 0945456 – diretta alla Sig.ra S., con la quale veniva RIGETTATA l’istanza prodotta dalla stessa in data 26.11.2013 in quanto “la*

*patologia per la quale è stata richiesta la pensione di privilegio, non è riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma con parere n. OMISSIS reso nell'adunanza n. 1936 del 08.07.2019";*

*3. Pronunciare al contempo l'illegittimità della Delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica Per le Cause di Servizio (CVCS) parere n. OMISSIS posizione n. 117618 reso nell'adunanza n. 1936 del 08.07.2019 che ha ritenuto che "l'infermità ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO EXITUS NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI IN SERVIZIO";*

*4. Riconoscere a parte ricorrente il diritto a percepire la reversibilità della pensione privilegiata ordinaria ritenendo di poter rinviare, per la classificazione, al riconoscimento fatto in data 23.11.2018 dalla Commissione Medica Ospedaliera 1^ del DMML di Messina che classificava la causa del decesso ascrivibile - ai fini della pensione privilegiata ordinaria - alla tabella "A" 1^ Ctg. (annessa al D.P.R. 834/81.) (doc.\_11) o alla diversa categoria che verrà accertata in sede di giudizio; Dichiarare il diritto della parte ricorrente, all'attribuzione di tutti i benefici previdenziali ex lege 539/50 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data decesso del Sig. l. M. C. avvenuto in data OMISSIS*

*II. Con decreto del 17 gennaio 2025, comunicato in pari data al ricorrente, è stata fissata l'udienza pubblica del 22 maggio 2025 e, ancora il 17 gennaio, parte ricorrente ha depositato prova della notificazione effettuata a mezzo PEC del predetto decreto e del ricorso introduttivo all'INPS ed al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura*

dello Stato di Palermo rispettivamente agli indirizzi

[notifica.attgiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:notifica.attgiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it) e

[ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

III. Il Ministero dell'Interno, benché regolarmente evocato non si è costituito in giudizio. L'Inps, invece, ha depositato memoria di costituzione l'8 maggio 2025.

L'Ente previdenziale, dopo aver ripercorso brevemente l'iter amministrativo seguito dalla ricorrente e rilevata l'irregolarità della domanda cartacea del 16.10.2018, ha evidenziato, anzitutto, il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio n.OMISSIS del 08.07.2019. L'assenza del parere positivo da parte del CVCS costituirebbe, infatti, un ostacolo all'accoglimento della sopramenzionata richiesta di pensione, dal momento che il parere relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, ovvero nello specifico del decesso, consiste in una valutazione tecnica di natura medico-legale vincolante, la quale obbliga l'Amministrazione destinataria ad adeguarsi, non potendosi discostare da quanto espresso.

L'INPS ha, inoltre, rammentato che la giurisprudenza è certamente unanime nel ritenere che il giudizio formulato dalla Commissione di Verifica delle Cause di Servizio non sia soggetto a vaglio di legittimità da parte dell'Amministrazione che lo richiede. Di conseguenza, in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione ha potuto soltanto rigettare la domanda di pensione di privilegio per carenza dei requisiti di legge, non avendo

alcun margine di discrezionalità in materia.

In via istruttoria l'Ente si è, pertanto, opposto alle richieste avanzate dalla ricorrente e, in particolare, alla richiesta consulenza e, ove invece disposta, l'INPS ha nominato come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59 PEC [direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it).

L'INPS ha, altresì, osservato che l'articolo 191 del DPR n. 1092/1973 stabilisce che la domanda di pensione privilegiata per causa di servizio deve essere presentata entro due anni dalla cessazione del servizio. Ove presentata dopo detto termine, il pagamento della pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Sul punto è stata, inoltre, rimarcata la previsione della decadenza della domanda di pensione privilegiata se, durante il servizio o nei 5 anni successivi al collocamento a riposo o al congedo, non sia stato chiesto per le infermità l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (art. 169 d.P.R. 1092/73).

In subordine, l'Ente previdenziale ha formulato espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall'art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/7.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo: – *rigettare il*

*ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa.*

IV. All'udienza del 22 maggio 2025, l'avv. Re, richiamando l'invio delle domande telematica e cartacea, ha opposto l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di decadenza formulate dall'INPS. L'avv. Re, pertanto, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge della propria assistita e, in subordine, ha chiesto la nomina di CTU. L'avv. Come si è associato alle richieste del codifensore.

L'avv. Velardi, per l'INPS, ha insistito come in atti.

V. All'esito di detta udienza, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, con ordinanza n. 79/2025, è stato dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di dare risposta ai seguenti quesiti:

i. *Se le infermità "arresto cardiocircolatorio – exitus" o altrimenti qualificato dal C.T.U., fosse dipendente o meno, da causa o concausa di servizio";*

ii. *indichi il C.T.U. ogni altro elemento utile per la decisione.*

VI. La CML, in data 10 dicembre 2025, ha depositato il richiesto parere unitamente alla lettera di comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale e la comunicazione del parere alle parti.

La Commissione incaricata, in particolare, dopo aver meticolosamente ricostruito il servizio svolto dal sig. L.sulla base della documentazione in atti, ha concluso che l'"arresto cardiocircolatorio – exitus", ovvero la

*“morte improvvisa” del dante causa, possa essere considerata come SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante e possa essere ascritta, concordando con quanto giudicato dalla CMO di Messina in data 23.11.2018, alla tab. A I ctg.*

Il richiesto parere medico legale è stato ritualmente comunicato alle parti in data 7 novembre 2025 ma non sono pervenute osservazioni.

VII. Nel corso della pubblica udienza del 19 marzo 2026, rilevata la mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, è stato disposto il rinvio della trattazione all’udienza del 11 giugno 2026.

VIII. All’udienza dell’11 giugno 2026, l’avv.to Re, preso atto dell’esito della CTU, ha insistito nelle domande formulate in ricorso. Sentite le parti, questo Gup, rilevata la mancata produzione dell’istanza del 2013 richiamata in ricorso, ha disposto un rinvio all’udienza del 9 luglio 2026 per consentire alla parte ricorrente di provvedervi.

IX. L’8 luglio 2026, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale, tra l’altro, ha puntualizzato che la Commissione di Verifica che ha espresso il parere n. OMISSIS nell’adunanza n. 1936 dell’8.07.2019 oggi oggetto di impugnazione, aveva fondato la propria valutazione su un precedente parere del Comitato di verifica datato 11.03.2013.

Detto parere era, invero, stato espresso su un’istanza di riconoscimento di causa di servizio presentata personalmente dal Sig. L.M.C. in data 24.01.2005 con la quale richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa”. Pertanto, chiedeva che se ne tenesse conto ai fini della decorrenza della

prestazione richiesta in ricorso.

X. All'udienza del 9 luglio 2026, Parte ricorrente, ribadendo sostanzialmente quanto già prospettato in ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso anche alla luce delle conclusioni cui è approdata la CML incaricata. L'avv. Velardi ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

### DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto dalla sig.ra S., verte sostanzialmente sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'*arresto cardiocircolatorio – exitus* occorso al proprio coniuge, sig. L. M., già Ispettore Capo della Polizia di Stato, nonché del diritto della ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria oltreché al pagamento dei ratei arretrati.

2. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l'esame della richiesta di accertamento, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, della dipendenza da causa di servizio del decesso del sig. L. M.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Al riguardo, anzitutto, va ricordato che l'art. 64 comma 3 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: *"...le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante"*.

In ordine al primo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore

(concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.

L'art. 92 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce, inoltre, che: *“Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra”*.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza 79/2025, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, esaminata tutta la documentazione a disposizione e la storia clinica del sig. L.M. ha affermato la ricorrenza del prescritto nesso eziologico.

La C.M.L., in particolare - con il parere che integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all'esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l'anamnesi del ricorrente, ha evidenziato che: *“L'elemento che accomuna tutti gli anni di servizio svolto dal dante causa è la tipologia di attività svolta, ad elevato impatto stressogeno dal punto di vista psichico, caratterizzata da servizi di ordine pubblico, in sede e fuori sede, servizi di*

*vigilanza, pattuglioni automontati, motomontati ed appiedati con turni di servizio diurni e notturni, squadriglie, rastrellamenti e ricerche di latitanti per la lotta contro la criminalità organizzata. Nell'ultimo periodo, a Palermo, il dante causa ha rivestito il ruolo di Caposcorta di magistrati impegnati attivamente nella lotta contro la mafia e, pertanto, effettivamente esposto ai rischi connessi a tale incarico. Da quanto raccontato dalla vedova, si rileva che l'Ispettore avesse un carattere puntiglioso e meticoloso e che avesse un profondo attaccamento al servizio, anche al di fuori dell'orario lavorativo; lo stesso cercava di mantenere una forma fisica prestante necessaria per lo svolgimento del servizio stesso. La carriera del dante causa è stata caratterizzata da molte onorificenze ottenute per azioni di servizio. Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava anche che il dante causa non fosse un fumatore".*

*La Commissione ha, inoltre, chiarito che Nonostante siano stati individuati una serie di meccanismi attraverso i quali lo stress psicologico riesce a determinare l'innescio di eventi che portano sino alla morte improvvisa, occorre sottolineare che il comune denominatore dal quale essi trovano origine consiste nell'attivazione del sistema nervoso simpatico e quindi di uno sbilanciamento dell'equilibrio simpatico-vagale. (...) Un incremento della pressione arteriosa produce uno stress di parete che facilmente porta ad un'alterazione dell'endotelio, sino a determinare la rottura di placche con il precipitare di eventi cardiaci maggiori. [...] Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Sezione del CML ritiene che il servizio prestato dal dante causa per molti anni, caratterizzato da elevato stress psicologico, abbia agito sul cuore dello stesso preparando un substrato*

*fisiopatologico e, assieme all'ipertensione arteriosa, ad una probabile coronaropatia latente e ad una verosimile predisposizione costituzionale, abbia favorito l'innesto dell'aritmia fatale in occasione della routinaria attività ginnica in palestra e, pertanto, possa avere assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante per la morte improvvisa.*

Nel caso in esame, la Sezione del CML ha, quindi, concluso che l'evento morte del *de cuius*, possa essere ricondotto a concausa di servizio efficiente e determinante e possa essere ascritto alla Tab. A I ctg..

Il suddetto giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del coniuge della ricorrente.

In conclusione, va accertata la dipendenza da causa di servizio della morte del signor L. M. con conseguente diritto della vedova a beneficiare del corrispondente trattamento di privilegio.

Per l'effetto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei arretrati, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, *ex art. 150 disp. att. c.p.c.*, sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Infine, in ordine alla decorrenza, si osserva che, sebbene in ricorso si

sia fatto riferimento alla istanza del 26.11.2013 – richiamata anche nel provvedimento avversato dell'INPS – dagli atti emerge che l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del sig. L. M. è stata presentata dalla ricorrente in data 16 ottobre 2018, ossia poco meno di cinque anni dopo detto evento (4.11.2013) e sollecitata il 25 settembre 2020. Pertanto, considerato il dettato dell'art. 191 comma 3 del d.P.R. 1092/1973 secondo il quale *Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti detta istanza, la decorrenza del trattamento di privilegio in argomento deve essere individuata nel 1° novembre 2018.*

Non assume, invece, rilevanza ai fini del decidere l'istanza ed il parere presentato dal dante causa nel 2005 e definito nel 2013, in quanto afferente a diverso beneficio non oggetto del presente giudizio.

Non può, poi, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS dal momento che il sollecito del 25 settembre 2020 in atti costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale.

Da ultimo deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di *"attribuzione di tutti i benefici previdenziali ex lege 539/50 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data decesso del Sig. L. M. C. avvenuto in data OMISSIS in quanto meramente invocata nelle conclusioni del ricorso nei termini che precedono ma in alcun modo*

argomentata o motivata. In ordine a detti benefici contemplati dalla legge n. 539/1950 si rinviene, infatti, copiosa giurisprudenza relativa, tra l'altro, alla stessa applicabilità alla luce dell'entrata in vigore del d.P.R. 1093/1972, oltrech  in ordine alla stessa sussistenza della giurisdizione contabile. Pertanto, in assenza di ogni ulteriore argomentazione sul punto, la predetta domanda deve essere ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 152 lett. c) e d) c.g.c..

3. Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., atteso il solo parziale accoglimento della domanda del ricorrente e in considerazione della complessit  giuridica per la cui soluzione   stato necessario disporre un approfondimento istruttorio.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta la dipendenza da causa di servizio della morte del signor L. M. C., con diritto della vedova S.M. a beneficiare del conseguente trattamento di privilegio Tab. A I ctg. a decorrere dal 1.11.2018 a vita, con consequenziale pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla

insorgenza del diritto fino al soddisfo.

2. Dichiara l'inammissibilità della domanda di *“attribuzione di tutti i benefici previdenziali ex lege 539/50 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data decesso del Sig. l. M. C. avvenuto in data OMISSIS*

3. Compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

**Palermo, 22 luglio 2026**

**Pubblicata il 23 luglio 2026**

**Il Funzionario Responsabile**

**del Servizio Pensioni**

**Dott.ssa Mariolina Verro**

**(firmato digitalmente)**

## **DECRETO**

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

**dispone**

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

*(f.to digitalmente)*

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del  
presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati  
identificativi di S.M. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 23 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

*(firmato digitalmente)*